

DISEGNO DI LEGGE DI AMNISTIA

Articolo 1 *(Amnistia)*

È concessa amnistia:

- a) per ogni reato non tributario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;
- b) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione
- c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
 - 1.) 336, comma 2 (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a un pubblico ufficiale, sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;
 - 2.) 558, comma secondo (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;
 - 3.) 614, comma quarto (violazione di domicilio), limitatamente al fatto in cui il fatto è stato commesso con violenza sulle cose;
 - 4.) 640, comma secondo (truffa), sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n°7, del codice penale;
- d) per i reati di cui all'articolo 7 in relazione agli articoli 1,2 e 4 della LEGGE 14 ottobre 1967, n° 895 (disposizioni di controllo delle armi), come modificata dalla L: 14 ottobre 1974, n° 497, quando ricorre l'attenuante di cui all'articolo 5 della predetta legge;
- e) per il reato di cui al comma terzo dell'articolo 23 della L. 18 aprile 1975, n° 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), quando concerne armi la cui detenzione l'imputato o il condannato aveva denunciato all'autorità di pubblica sicurezza;
- f) per il reato previsto dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 22 gennaio 1948, n° 66, commesso a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi abitativi, a anche se il suddetto reato è aggravato dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all'articolo 61 del codice penale, fatta esclusione per quella prevista dal numero 1, nonché da quella di cui all'articolo 112, n° 2 del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte;
- g) per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell'articolo 19 del R. Decreto Legge 20 luglio 1934, n° 1404, convertito con modificazioni, dalla Legge 27 maggio 1935, n° 835, come sostituito da ultimo dall'articolo 112 della Legge 24 novembre 1982, n° 689, ma non si applicano le disposizioni dei commi

terzo e quarto dell'articolo 169 del codice penale; per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto quando il giudice ritiene di poter emettere sentenza di proscioglimento per irrilevanza penale del fatto;

h) per i reati relativi a violazioni delle norme concernenti il monopolio dei tabacchi e le imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione, limitatamente alla vendita al pubblico e all'acquisto e alla detenzione di quantitativi di detti prodotti destinati alla vendita al pubblico direttamente da parte dell'agente;

i) per i reati di cui al secondo capoverso dell'articolo 9 dell'allegato C al R. Decreto Legge 16 gennaio 1936, n° 54, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 giugno 1936, n° 1334. Ed all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica approvato con Decreto M. 8 luglio 1924, e successive modificazioni, limitatamente all'evasione dell'imposta erariale sull'energia elettrica;

A seguito dell'applicazione dell'amnistia ad uno dei delitti previsti dall'articolo 8 della Legge 15 dicembre 1972, n° 772, l'imputato o il condannato è esonerato dalla prestazione del servizio di leva.

Non si applica l'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.

Articolo 2

(Amnistia per i reati minori in materia tributaria concernenti enti non commerciali e condizioni per la concessione dell'amnistia per taluni reati tributari)

È concessa amnistia per i reati di cui al d.lgs n. 74 del 2000, commessi fino a tutto il giorno 31 dicembre 2003 in relazione ad attività commerciali svolte da enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto P.R. 22 dicembre 1986, n° 917;

È concessa altresì amnistia per i reati di cui agli artt. 4, 5 e 10 bis del d.lgs n. 74 del 2000, se il versamento dell'imposta dovuta o delle ritenute è stato effettuato entro il termine di mesi quattro dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 3

(Esclusioni oggettive dall'amnistia)

L'amnistia non si applica:

a) ai reati commessi in occasione di calamità naturali approfittando delle condizioni determinate da tali eventi, ovvero in danno di persone danneggiate ovvero al fine di approfittare illecitamente di provvedimenti adottati dallo Stato o

da altro ente pubblico per far fronte alla calamità, risarcirne i danni e portare sollievo alla popolazione ed all'economia dei luoghi colpiti dagli eventi;

b) ai reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione previsti dai capi I del titolo II del libro secondo del codice penale ed ai reati di falsità in atti previsti dal capo III del titolo VII del libro secondo del codice penale, quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione sviluppo dei territori colpiti;

c) ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:

- 1) 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);
- 2) 316 bis (Malversazione a danno dello Stato);
- 2 bis) 316 ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato);
- 3) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), in relazione ai fatti previsti negli articoli 318, comma primo e 319, comma quarto;
- 5) 321 (pene per il corruttore);
- 6) 353 e 354 (turbata libertà degli incanti e astensione dagli incanti), quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;
- 7) 335 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;
- 8) 371 (falso giuramento della parte);
- 9) 372 (falsa testimonianza), quando la deposizione verte su fatti relativi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone;
- 10) 378 (favoreggiamento personale), fuori delle ipotesi previste dal comma secondo;
- 11) 385 (evasione), limitatamente alle ipotesi previste dal comma secondo;
- 12) 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive), limitatamente alle ipotesi previste dal comma primo. Tale esclusione non si applica ai minori degli anni diciotto;
- 13) 420 (attentato a impianti di pubblica utilità);
- 14) 443 (commercio o somministrazione di medicinali usati);
- 16) 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);
- 17) 452 (delitti colposi contro la salute pubblica), comma primo, n° 3, e comma secondo;
- 18) 471 (uso abusivo di sigilli e strumenti veri), quando sia compiuto in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;
- 19) 478 (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti);
- 20) 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);
- 21) 501 bis (manovre speculative su merci);
- 22) 609 bis, comma 2 c.p.;

- 23) 590, commi secondo e terzo (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative l'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal comma primo, n° 2, o dal comma secondo dell'articolo 583 del codice penale;
- 24) 595, comma terzo (diffamazione), quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato ed è commessa con mezzi di diffusione radiofonica o televisiva;
- 25) 610 c.p., (violenza privata), nelle ipotesi di cui al comma secondo;
- 26) 640 ter comma 1 c.p. (frode informatica).
- 27) 733 (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale);
- 28) 734 (distruzione o deturpamento di bellezze naturali);
- d) al delitto previsto dall'articolo . 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui);
- e) ai reati previsti:
- 1) dall'articolo 44 del Testo Unico dell'edilizia, salvo che si tratti di violazioni riguardanti un'area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, e sempre che non siano violati i vincoli di cui all'articolo 33, comma primo, della predetta LEGGE N° 47 del 1985 o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel comma secondo del medesimo articolo;
 - 2) dagli articoli 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178 del d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, salvo che sia conseguita in sanatoria l'autorizzazione da parte delle competenti autorità;
 - 3) dagli articoli 21, 22, 23, comma secondo, e 24 bis della Legge 10 maggio 1976, n° 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), salvo che il fatto consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo 15, comma secondo, della stessa legge; dagli articoli 24, 25 e 26 del Decreto P.R. 24 maggio 1988, n° 203;
 - 4) dall'articolo 9, commi sesto e settimo, della Legge 16 aprile 1973, n°171 (interventi per la salvaguardia di Venezia), come sostituiti dall'articolo 1ter del Decreto legge 10 agosto 1976, n° 544, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 ottobre 1976, n°690;
 - 5) dagli articoli 50, 51, 51 bis, 52, 53 53 bis del D.lgs 5.2.1997, n. 22 (norme in materia di smaltimento dei rifiuti);
 - 6) dall'articolo 2 della Legge 26 aprile 1983, n° 136 (biodegradabilità dei detergenti sintetici);
 - 7) dagli articoli 17 e 20 della Legge 31 dicembre 1982, n° 979 (disposizioni per la difesa del mare);
 - 8) dall'articolo 21 del Decreto P.R. 17 maggio 1988, n°175 (attuazione della direttiva CEE n°82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali);

9) dagli articoli 3 e 10, commi sesto, ottavo nono e decimo, della Legge 18 aprile 1975, n° 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), salvo che il fatto, limitatamente alle ipotesi previste dai commi sesto e ottavo dello stesso articolo 10, debba ritenersi di lieve entità per la qualità e il numero limitato delle armi;

10) dall'art. 59 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, ove necessario, il giudice dell'esecuzione applica l'amnistia secondo le disposizioni del decreto, determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.

Articolo 4

(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia)

Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

- a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;
- b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;
- c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n° 7, del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;
- d) si tiene conto nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai n° 4 e 6 dell'articolo 62 del codice penale. Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime, salvo che concorrano le circostanze di cui agli articoli 583 c.p.. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle predette circostanze è accertata, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche dal giudice per le indagini preliminari, che fissa udienza in camera di consiglio su istanza dell'imputato o del pubblico ministero; nonché dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al dibattimento ai sensi dell'articolo 469 del codice di procedura penale.

Articolo 5

(Rinunciabilità dell'amnistia)

L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

Articolo 6

(Condizioni dell'amnistia)

L'amnistia è condizionata all'adempimento, da parte dell'autore, delle obbligazioni civili nascenti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

L'amnistia è, altresì, condizionata alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose che ne siano derivate ed alla restituzione del prezzo o profitto del reato.

E' disposta la confisca obbligatoria del prezzo o profitto del reato con la sentenza che dichiara estinto il reato o con l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che dichiara estinta la pena.

Articolo 7

(Termine di efficacia dell'amnistia)

L'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 dicembre 2002.

Articolo 8

(Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.